ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le competenze e i compiti del Consiglio di Istituto sono definite, normativamente, dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dall'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento. Applica, inoltre, le norme contenute nel D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 1 – COMPETENZE

Il Consiglio di Istituto, composto dai membri previsti dall'art. 5 del DPR n. 416/1974, è l'organo di autogoverno della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio Docenti e per il Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impegno dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. Ai sensi dell'art. 6 del DPR 416/1974, e successive integrazioni, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre, salvo proroghe, dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
c) Approva le modifiche al programma annuale;
d) Approva, entro il 30 aprile, salvo proroghe, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti;
e) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129/2018
f) Approva l'adesione a reti, partenariati, consorzi, art 7 DPR 275 del '99;
g) Delibera l'entità dei contributi delle famiglie e i criteri per il loro utilizzo;
h) Stabilisce le sanzioni disciplinari per gli studenti nel caso in cui si tratti di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori più ai 15 giorni;
i) Approva la scansione oraria delle lezioni, l'orario di apertura e chiusura giornaliera delle sedi, i giorni di chiusura prefestivi durante l'anno scolastico;
j) Stabilisce i criteri per l'uso da parte di terzi degli spazi e delle attrezzature della scuola; k) Approva l'adesione ai progetti PON, PN, PNRR e in genere i progetti a finanziamenti comunitari e nazionali; l) Adotta il regolamento interno d'istituto che dovrà, tra l'altro, stabilire le modalità per l'utilizzo di aule speciali, laboratori e attrezzature, i criteri per la vigilanza degli studenti e la permanenza nella scuola; m) Delibera in merito all'acquisto, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecnico scientifiche, informatiche e dei sussidi didattici, nonché acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per cifra superiore ai limiti di cui al D.I. 129/2018;
n) Delibera circa l'adattamento del calendario scolastico in funzione delle esigenze organizzative e didattiche dell'istituto, nel rispetto dei vincoli fissati dall'USR;
o) Definisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività scolastiche sia curricolari che extracurricolari e integrative, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione
p) Promuove i contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni o di esperienze e

di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

q) Delibera in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

r) Definisce le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte anche sulla base delle proposte del Collegio Docenti,

s) Definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento del rapporto tra i docenti, le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra l'istituto stesso e le famiglie.

Il Consiglio di Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto.

Il Consiglio d'Istituto procede analogamente, ove necessario, all'elezione dei membri di propria competenza del Comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi della Legge 107/2015, art.1, comma 129. Delibera inoltre su:

a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

b) l'eventuale proposta di eliminazione dagli inventari degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre conservare ulteriormente;

c) il limite di spesa che il Dirigente scolastico è autorizzato ad utilizzare in base all'art.45 del D.I. 129/2018;

d) la misura del fondo di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese;

e) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

f) la designazione dei componenti la Commissione elettorale d'istituto entro la seconda seduta di ogni mandato.

La Commissione dura in carica due anni; i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. La Commissione decade automaticamente al decadere del Consiglio di Istituto stesso, indipendentemente dalla data di nomina; in base al principio generale della proroga dei poteri, protrae le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione. Durante il proprio mandato, il Consiglio delibera unicamente circa i componenti da sostituire perché decaduti o dimissionari.

Articolo 2 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte degli organi competenti, è disposta dal Dirigente scolastico nei termini previsti dalla normativa in vigore

Articolo 3 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti mediante votazione segreta cui partecipa l'intero Consiglio con tutte le componenti.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.
3. Tra il Presidente e i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
4. Il Presidente:
   a) convoca e presiede il Consiglio;
   b) autentica con la propria firma i verbali e i documenti delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.
5. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato chiunque sia causa di disordine.

Articolo 4 - IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Il Vicepresidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dal Regolamento. 3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, il Vice Presidente vi subentra di diritto. 4. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano della componente genitori.

Articolo 5 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. La designazione del Segretario del Consiglio ha luogo nella prima seduta, in seguito alla disponibilità manifestata da uno o più membri; in caso di concorrenza di più persone, il Segretario verrà designato previa votazione palese.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere su indicazione degli Uffici di Direzione e Segreteria. Verbale e delibere sono, comunque, sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente. Il verbale come gli altri documenti vengono inviati in tempo utile per la visione nel drive appositamente creato e a cui hanno accesso solo i consiglieri.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle deliberazioni vengono svolte dal personale addetto della segreteria della scuola.
4. Nel rispetto del segreto di ufficio e delle norme sulla privacy non è consentito registrare le sedute e per un regolare proseguimento dei lavori devono essere tenuti spenti o comunque non utilizzati cellulari e dispositivi tecnologici se non quelli indispensabili allo svolgimento dei lavori.

Articolo 6 - LA GIUNTA ESECUTIVA

1. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge compiti di segretario; ne fanno parte inoltre un docente, due genitori e un rappresentante del personale, individuati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri ed eletti nella prima seduta utile del Consiglio dalle rispettive componenti.
2. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.
3. La Giunta Esecutiva:
   a) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
   b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
   c) predispone il programma finanziario annuale e il conto consuntivo;
   d) adotta, su proposta del Consiglio di Classe, i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni previsti dalla legge, per la parte di componenti di sua competenza.
4. La Giunta viene convocata con espresso ordine del giorno dal suo Presidente o su richiesta di almeno 2 dei suoi membri.
   La convocazione della Giunta deve contenere:
   a) l'ordine del giorno;
   b) il verbale della seduta precedente;
   c) l'indicazione di quali siano i punti all'o.d.g. per i quali si invia documentazione allegata
   d) la documentazione disponibile predisposta per la trattazione dell'argomento.
5. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7 - ORGANO DI GARANZIA

1. L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado, che è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007). Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Si pone come principale

- obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;
- compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.

Circa l'attività di tale organo si rimanda al c. 11 dell'articolo 47 del Regolamento di disciplina.

Articolo 8 - LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Si può far ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: a) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
   b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
3. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie
4. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.
5. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

Articolo 9 - I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. 3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva.
4. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
5. Le dimissioni possono essere presentate per iscritto dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni stesse diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.
6. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 10 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Fatta eccezione per la seduta di insediamento che viene convocata dal Dirigente Scolastico, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato. Viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni (salvo casi e circostanze urgenti per le quali si possano prevedere tempistiche ridotte almeno successive alle 48 ore)
2. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente, che formula l'ordine del giorno, di norma almeno cinque volte all'anno.
3. Il presidente convoca il Consiglio o di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio dalla maggioranza della Giunta Esecutiva dalla maggioranza del Collegio dei Docenti di almeno tre consigli di Sezione e di Classe dell'Assemblea dei genitori del Comitato dei rappresentanti dei genitori di Sezione e di Classe della metà più uno del personale ATA In ogni caso la richiesta di convocazione deve essere accompagnata da motivazione scritta e dalla indicazione degli argomenti da trattare e deve essere consegnata alla segreteria dell'Istituto.

4. Le sedute del Consiglio dovranno tenersi fuori dell'orario delle lezioni, in orario tale da consentire, di norma, la partecipazione di tutti i membri e l'esaurimento di tutti i punti all'ordine del giorno. 5. L'atto di convocazione:

   a) deve essere emanato dal Presidente o da un altro membro del Consiglio da lui delegato;
   b) deve avere forma scritta;
   c) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;

d) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
e) deve essere recapitato a tutti i Consiglieri, di norma, cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria.

Articolo 11 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio deve essere emessa e inviata, a cura degli uffici di Segreteria, tramite posta elettronica, ai membri del Consiglio;
2. La convocazione, oltre all'ordine del giorno, deve contenere:
   a) l'elenco dei punti all'o.d.g.
   b) la documentazione predisposta per la trattazione dei relativi argomenti all'o.d.g. inserita nel drive appositamente creato;
3. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può – sentita la Giunta e gli altri organi collegiali della scuola – approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo o fissare di volta in volta la data della seduta successiva.

Articolo 12 – FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'O.d.G. della convocazione dovrà tener conto delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente avanzati dal Presidente e/o dai Consiglieri e dovrà includere gli argomenti accolti come tali nella seduta precedente dal Consiglio d'Istituto.
2. L'o.d.g. è sottoscritto nella sua versione definitiva dal Presidente prima della convocazione del Consiglio.
3. Qualora l'ordine del giorno contenga la voce "varie ed eventuali", gli argomenti compresi in quest'ultimo punto sono oggetto di discussione ma non di votazione se non per quanto previsto nel successivo articolo.

Articolo 13 – VARIAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. All'inizio della seduta, prima che inizi la trattazione di qualsiasi argomento, qualunque consigliere può proporre modifiche all'ordine del giorno consistenti in:
   - inserimento, all'ordine del giorno, di nuovi argomenti non previsti;
   - modifica dell'ordine con cui devono essere trattati gli argomenti previsti all'o.d.g.. 2. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente: è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.
3. Il Presidente pone subito dopo in votazione separatamente le proposte:
   - l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno. Queste decisioni sono valide se approvate all'unanimità dei consiglieri presenti;
   - l'eventuale modifica dell'ordine della discussione degli argomenti.
4. Gli eventuali nuovi argomenti inseriti vanno collocati come ultimi punti dell'ordine del giorno, a meno di una differente diversa decisione assunta all'unanimità.

Articolo 14 – SEDE E DURATA DELLE RIUNIONI

1. Il Consiglio di Istituto si riunisce presso la sede della scuola media S. Ricci.
2. La discussione non può andare oltre i termini di tempo prefissati all'inizio di ogni seduta a meno che il Consiglio non decida in itinere diversamente.

Articolo 15 - LA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum, scioglie la seduta.
2. Al momento della predisposizione dell'ordine del giorno e dei lavori, si può prevedere la partecipazione alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, di esperti che debbano intervenire a proposito di un preciso argomento all'ordine del giorno. La presenza di dette persone deve essere limitata all'espressione del loro parere e alla discussione; la votazione deve avvenire senza la loro presenza.
3. Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso

o rimandarli alla seduta successiva.

4. Le cosiddette "Varie ed eventuali", dichiarate all'inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione né votazione.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; i membri hanno diritto di voto e di parola. Il pubblico non ha diritto di voto ed ha la possibilità di parola su proposta del Consiglio e facoltà del Presidente come prassi degli Organi amministrativi.
6. "Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e/o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica". (Legge 1/10/77 n° 748 - Pubblicità delle sedute degli Organi collegiali).
7. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo, su invito del Consiglio, i rappresentanti dei genitori e i coordinatori dei Consigli di sezione e di classe al fine di esprimere un parere sull'andamento generale dell'Istituto; possono partecipare con le stesse modalità anche esperti che il Consiglio ritenga utile consultare.

Articolo 16 - VOTAZIONE DELLE DELIBERE

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.
3. La votazione può avvenire:
   a) per alzata di mano;
   b) per scheda segreta. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.

4. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale con registrazione dei nomi. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. 6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
7. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente della seduta.
8. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 17 - IL VERBALE

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è compilato dal Segretario del Consiglio e viene conservato in un apposito registro.
2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.
4. Il verbale, inserito nel drive in tempo utile, viene approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.
5. Il verbale, redatto dal segretario della seduta, va inviato entro 10 giorni dalla seduta stessa all'ufficio di segreteria, che cura la redazione delle deliberazioni sulla base di quanto espressamente riportato dal verbale in merito al contenuto di ogni deliberazione.
6. Il Presidente del Consiglio e il segretario della seduta riscontrano la coerenza tra il testo delle deliberazioni e quello del verbale. Le deliberazioni, che riportano il numero dei presenti, i voti a favore, quelli contrari e il numero degli astenuti, costituiscono parte integrante del verbale.

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto sono pubblicati all'albo on line della scuola e nella sezione del sito riservata alla pubblicazione dei documenti degli organi collegiali della scuola. Le deliberazioni sono da considerarsi esecutive dopo 15 gg., salvo casi di urgenza segnalati nella delibera medesima, per i quali la stessa è dichiarata immediatamente esecutiva.
2. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta dell'interessato.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone a sua volta alla Giunta Esecutiva per l'accettazione o il diniego.

Articolo 18 – Rispetto delle norme sulla privacy

Nel rispetto del segreto di ufficio e delle norme sulla privacy non è consentito registrare le sedute e per un regolare proseguimento dei lavori devono essere tenuti spenti o comunque non devono essere utilizzati cellulari e dispositivi tecnologici se non quelli indispensabili allo svolgimento dei lavori

Articolo 20 – NORME FINALI

Il regolamento può essere modificato o integrato a seguito di novità normative, nel casi si rinvengano errori materiali, su iniziativa del Consiglio e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno 3 consiglieri e con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
Quando, nel presente regolamento, relativamente a delle scadenze da rispettare, si parla di giorni, si intendono, sempre, giorni di calendario.

Versione sottoposta all'approvazione del
Collegio dei docenti in data 29.06.2026 delibera n. 47
Consiglio d'Istituto in data 30.06.2026 delibera n. 56